



LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Aggiornamento normativa (anni 2022 - 2025)

11/2025
I QUADERNI DEI DIRITTI

QUADERNO DEI DIRITTI 11/2025

LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

Aggiornamento del Quaderno dei Diritti 9/2021

La pubblicazione è edita nell'ambito della collana *I Quaderni dei Diritti*, a cura del Garante regionale dei diritti della persona.

L'istituto del Garante regionale dei diritti della persona

Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità di garanzia istituita nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. 16 maggio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Garante regionale è istituito presso il Consiglio regionale come Organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia ed esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

Indirizzo e recapiti

Garante regionale dei diritti della persona

Via Sant'Anastasio n. 3, 34132 Trieste

e-mail: garantefvg@regione.fvg.it

PEC: garantefvg@certregione.fvg.it

<https://garante-diritti.regione.fvg.it/cms/home/index.html>

Posizione Organizzativa "Supporto attività Organi di garanzia"

e-mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it PEC: consiglio@certregione.fvg.it

TESTI A CURA DI

Tamara Amadio

Avvocato, esperta in tema di protezione dei rifugiati e tutela dei MSNA

Walter Citti

Daniele Driutti

Erica Petrovi

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

COORDINAMENTO GENERALE

Maria Cristina Rosati

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

REVISIONE EDITORIALE

Erica Petrovi

Maria Cristina Rosati

Elisabetta Santarossa

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

STAMPA

Stamperia del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Servizio sistemi informativi e affari generali

Segreteria generale

Stampato e pubblicato nel mese di giugno 2025

INTRODUZIONE

Il Quaderno 9/2021 della collana edita dal Garante regionale dei diritti della persona esponeva in maniera completa e dettagliata la normativa giuridica relativa al fenomeno dell'immigrazione minorile, in particolare, quello dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Nel tempo, tale complesso giuridico è stato oggetto di varie modifiche ed integrazioni sempre più copiose. Devono segnalarsi, in particolare:

- D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- D.P.Reg. 7 dicembre 2022, n. 158, "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";
- D.L. 10 marzo 2023, n. 20, "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50;
- D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno", convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176;
- D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98, "Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza";
- D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di

gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187;

- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15;
- L.R. 21 marzo 2025, n. 5, “Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie”.

Pertanto, si è avvertita la necessità di predisporre un aggiornamento del Quaderno, in modo da presentare la normativa attualmente vigente, dando anche riferimento, se del caso, alle precedenti disposizioni modificate od abrogate.

Si confida che tale opera possa essere di utilità per tutti gli operatori del settore, che debbono sempre contare ed affidarsi alla certezza del diritto.

SOMMARIO

1. LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI	1
2. DEFINIZIONI	2
MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO.....	2
MSNA VITTIMA DI TRATTA O GRAVE SFRUTTAMENTO	3
3. RINTRACCIAMENTO DEL MSNA, PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA	5
DIVIETO DI RESPINGIMENTO ED INESPELLIBILITÀ DEL MSNA.....	5
ACCOGLIENZA DEL MSNA.....	5
STRUTTURE GOVERNATIVE DI PRIMA ACCOGLIENZA	7
STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA - SAI	9
STRUTTURE RICETTIVE TEMPORANEE	10
MSNA DI NAZIONALITÀ UCRAINA.....	11
I SERVIZI GARANTITI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MSNA.....	12
RINTRACCIAMENTO, PRESA IN CARICO DEL MSNA E SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE (SIM)	13
IL PRIMO COLLOQUIO CON IL MSNA.....	15
INDAGINI FAMILIARI.....	18
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL MSNA RICHIEDENTE ASILO IN ALTRI STATI EUROPEI	20
4. IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ	21
IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEL MSNA.....	21
5. I PROVVEDIMENTI A PROTEZIONE DEL MINORE: LA TUTELA E L'AFFIDAMENTO	25
LA TUTELA.....	25
L'AFFIDAMENTO.....	28
6. IL MSNA RICHIEDENTE ASILO: PROCEDURA	29
7. PERMESSO DI SOGGIORNO DEL MSNA: TIPOLOGIE	34
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ	35
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI.....	36
PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO	37
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA	39
PERMESSI DI SOGGIORNO INTRODOTTI O MODIFICATI DAI D.L. 113/2018, 130/2020 E 20/2023	39
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE.....	41
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE	43
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ.....	43
PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI VITTIME DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.....	44
8. DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	45
9. PERMANENZA IN ITALIA DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ	49
PROSEGUITO AMMINISTRATIVO DOPO IL COMPIMENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ	49
CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ.....	50
10. IL RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO DEL MSNA	53

1. LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI

(sostituisce cap. 1 denominato "DECALOGO PER GLI OPERATORI CHE LAVORANO CON I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI")

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, riconosce che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.

Tra tutti i diritti, sono stati individuati 4 principi fondamentali che costituiscono la base per garantire la protezione e il benessere dei minori di età:

- 1. DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE.** A ogni minore devono essere garantiti gli stessi diritti e parità di trattamento indipendentemente dallo *status* giuridico o di qualsiasi altra variabile (art. 2). Ogni minore deve essere considerato, innanzi tutto, come persona minorenni ma, allo stesso tempo, ogni contesto di accoglienza dovrebbe riuscire a valorizzare la diversità individuale e rispondere ad eventuali bisogni speciali.
- 2. SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE.** Ogni decisione e azione che riguardi il minore deve rispondere al **suo preminente interesse** (art. 3). Se possibile, le decisioni e le azioni riguardanti il minore devono essere prese ed intraprese in maniera tempestiva, tenendo conto della percezione del tempo del minore stesso, nonché del suo miglior interesse a lungo termine.
- 3. DIRITTO ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO.** Il minore ha diritto allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, a condizioni di vita adeguate, alla salute, all'istruzione, alla formazione, al riposo e al tempo libero (artt. 6, 24, 27, 28, 29, 31).
- 4. DIRITTO ALL'ASCOLTO E ALLA PARTECIPAZIONE.** Le opinioni e i desideri del minore devono essere richiesti e debitamente tenuti in considerazione, in riferimento alla sua età e al suo grado di maturità, ogni qualvolta vengano prese delle decisioni che lo riguardino. In particolare, **il minore ha diritto ad essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi** (art. 12).

Altri diritti senz'altro fondamentali:

- **DIRITTO ALLA PROTEZIONE.** Il minore ha diritto alla protezione da violenze, abusi, negligenze, dallo sfruttamento sessuale, lavorativo e da ogni forma di sfruttamento, dalla tratta, dal coinvolgimento in conflitti armati, dalla tortura e dalla privazione della libertà (artt. 19, 20, 35 e 38).
- **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.** Il minore deve essere informato sui suoi diritti e doveri, sui servizi di cui può usufruire, sui procedimenti che lo riguardano, sulle opportunità e sulle alternative che ha a disposizione (art. 13).
- **DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE.** È un diritto fondamentale di ogni minore crescere nella propria famiglia. Il minore ha diritto, ove questo risponda al suo superiore interesse, ad essere ricongiunto con la propria famiglia, in Italia o nel Paese d'origine. Ha inoltre diritto a mantenere rapporti costanti con i propri familiari (artt. 9 e 10).
- **DIRITTO AL RISPETTO DELL'IDENTITÀ CULTURALE E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE.** Le identità culturali, linguistiche e religiose del minore devono essere tenute in considerazione e rispettate. È fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali, che fungano da "ponti" tra la lingua e cultura d'origine del minore e quella del Paese d'accoglienza (art. 8).

2. DEFINIZIONI

Minore straniero non accompagnato (MSNA)

(sostituisce cap. 2.2)

Ai sensi dell'art. 2 della L. 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), **il MSNA è il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovi, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che sia altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.**

I MSNA sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana e dell'Unione europea. Le disposizioni della L. 47/2017 si applicano ai MSNA in ragione della loro **condizione di maggiore vulnerabilità.**

Solo con la maggiore età il minore acquista piena capacità di agire e di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Per questa ragione, il minore, fino al compimento della maggiore età, è soggetto alla **responsabilità dei genitori** e in loro assenza a **tutela**.

Per i MSNA, l'art. 11 della L. 47/2017 prevede, fino al compimento della maggiore età, la nomina del **Tutore volontario** da parte del Tribunale per i Minorenni (TM). Fino alla nomina del Tutore volontario, i poteri tutelari sono esercitati dal responsabile della struttura di accoglienza del MSNA.

La L. 47/2017 ha avuto l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento italiano in favore dei MSNA, dando sistematicità e innovazione alla disciplina normativa in materia.

Dal 2017 ad oggi, tuttavia, si sono susseguiti numerosi interventi normativi, alcuni attesi per anni, che hanno completato o modificato la disciplina normativa delineata da questa legge e, a seguito dei quali, si è deciso di aggiornare parte dei contenuti del Quaderno dei Diritti 9/2021.

Per le modifiche al cap. 2.3 si veda il successivo cap. "6. IL MSNA RICHIEDENTE ASILO: PROCEDURA (sostituisce cap. 2.3 denominato "MSNA RICHIEDENTE ASILO E TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE" e 6 denominato "IL MSNA RICHIEDENTE ASILO: PROCEDURA")"

MSNA vittima di tratta o grave sfruttamento

(sostituisce cap. 2.4)

La tratta di esseri umani è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone:

- con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità;
- con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende quello della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compresi l'accattonaggio, la

schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, attuata in Italia con D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”).

La tratta è un reato; le vittime di tratta o di grave sfruttamento sono quelle delle fattispecie descritte negli artt. 600, 601 e 602 del codice penale (i quali riprendono la definizione sopra citata).

Il minore vittima di tratta è il minore reclutato, trasportato, trasferito, alloggiato o accolto ai fini di sfruttamento, inteso come sfruttamento sessuale, lavorativo (compresi i servizi forzati, l'accattonaggio, la schiavitù, la servitù), per attività illecite (es. furti, spaccio), o il prelievo di organi.

Se la vittima è minore, vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione e senza il consenso della vittima.

L'art. 18 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, per le persone straniere vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale per sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale. L'art. 18-ter del D.lgs. 286/1998, introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. c) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha aggiunto la fattispecie del permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età” (art. 13, co. 2, secondo periodo della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, come integrato dall'art. 17, co. 1 della L. 47/2017).

3. RINTRACCIO DEL MSNA, PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA

Divieto di respingimento ed inespellibilità del MSNA

(sostituisce cap. 3.1)

“In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati” (art. 19, co. 1-bis del D.lgs. 286/1998, come inserito dall’art. 3, co. 1, lett. a) della L. 47/2017).

Non è inoltre consentita l’espulsione nei confronti dei minori stranieri, tranne quando sia disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salva la facoltà di seguire il genitore o l’affidatario espulsi (art. 19, co. 2, lett. a) del D.lgs. 286/1998).

In ogni caso, il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione delle persone minori devono essere effettuati con modalità compatibili relativamente alle singole situazioni personali, debitamente accertate.

Il provvedimento di espulsione del minore straniero è adottato dal TM su richiesta del Questore, a condizione che tale provvedimento non comporti un rischio di danno grave per lo stesso (art. 31, co. 4 del D.lgs. 286/1998, come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b) della L. 47/2017).

Il TM decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta del Questore.

Accoglienza del MSNA

(sostituisce cap. 3.2 denominato “DIVIETO DI TRATTENIMENTO DEL MSNA” e 3.3 denominato “ACCOGLIENZA DEL MSNA”)

L’accoglienza dei MSNA è prevista e disciplinata dall’art. 19 del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come da ultimo modificato dall’art. 5, co. 1, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 4) del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176, denominata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno”.

L'attuale sistema di accoglienza prevede:

- una **prima accoglienza** temporanea nelle strutture governative di prima accoglienza destinate ai MSNA, al fine dell'identificazione e accertamento dell'età, nonché dell'informazione dei loro diritti;
- una **seconda accoglienza** nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), oltre a un sistema di accoglienza "straordinario";
- un sistema di strutture ricettive temporanee in caso di arrivi consistenti e ravvicinati e di indisponibilità di posti nelle strutture governative di prima accoglienza e nelle strutture del SAI.

Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo adulti (art. 19, co. 4 del D.lgs. 142/2015).

Per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, si evidenzia l'emanazione del D.P.Reg. 7 dicembre 2022, n. 158 (Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture). Tale regolamento, in attuazione di quanto previsto agli artt. 31 e 33 della L.R. 6/2006, riforma l'intera materia delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture per minori, introduce l'accreditamento e la vigilanza sulle stesse e istituisce un apposito registro regionale delle strutture autorizzate e accreditate. L'art. 2, co. 1, lett. e), del predetto regolamento individua, fra le diverse tipologie di strutture, quelle denominate "**Comunità per l'integrazione sociale e socioculturale**", espressamente deputate all'accoglimento di MSNA, anche in prosieguo amministrativo (il registro risulta reperibile sulla pagina

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA41/>: per trovare i dati relativi alle Comunità per MSNA basta filtrare la colonna C e selezionare la tipologia "Comunità per l'integrazione sociale e socioculturale").

L'art. 8 della L.R. 21 marzo 2025, n. 5 (Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie) ha introdotto, per l'autorizzazione di nuove Comunità per l'accoglienza di MSNA, l'obbligo di un parere vincolante di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la localizzazione

territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale, sulla base di criteri che sono stati successivamente stabiliti con D.G.R. 28 marzo 2025, n. 403 e delle modalità definite con il regolamento di cui all'art. 31, co. 7, della L.R. 6/2006.

A cadenza annuale, con atto della Giunta regionale, vengono definiti gli importi massimi onnicomprensivi ammessi a rimborso, a favore dei Comuni, delle rette giornaliere per l'accoglienza di MSNA presso le suddette Comunità (da ultimo con D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 123, tali importi sono stati fissati in misura pari a euro 120,00 + IVA e di euro 85,00 + IVA giornalieri nel caso di neomaggioresni). Tali contributi si intendono al netto di quelli che i Comuni possono richiedere al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture, a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA, attualmente fissati in 100 euro giornalieri per ogni MSNA accolto.

Per completezza, si segnala che con l'art. 141 della L.R. 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), è stato inoltre previsto che il regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture volte all'accoglienza dei MSNA debba prevedere ulteriori oneri a carico delle stesse, tra cui l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate e l'obbligo di adottare il modello organizzativo previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300). Ad ulteriore integrazione, si evidenzia che il medesimo provvedimento normativo disciplina, all'art. 140, le Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale.

Strutture governative di prima accoglienza

(sostituisce cap. 3.3.1)

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediate, **i MSNA sono accolti nelle apposite strutture governative di prima accoglienza a loro destinate**, istituite con decreto dal Ministero dell'Interno, **per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione** (la quale si deve concludere **entro dieci giorni**) **e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui**

diritti riconosciuti e sulle modalità per il loro esercizio, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'Ente locale nel cui territorio è situata la struttura stessa, secondo le esigenze del territorio medesimo e tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci. Tali strutture sono poi gestite dal Ministero dell'Interno.

Con decreto del Ministro dell'Interno 1 settembre 2016 (Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati), emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per i profili finanziari, sono stati fissati, per le strutture governative di prima accoglienza dei MSNA, le modalità di accoglienza, gli *standard* strutturali, in coerenza con la normativa regionale e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del D.lgs. 142/2015.

Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.

Per un approfondimento si consiglia la lettura del citato decreto del Ministro dell'Interno 1 settembre 2016 e delle "Linee guida per le strutture di prima accoglienza" reperibili alla pagina

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/21_linee_guida_msna.pdf, nonché del "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", realizzato dal medesimo Ministero insieme all'Ufficio Europeo di Supporto all'Asilo (EASO) e reperibile tramite il seguente *link*:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/vademecum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_dei_msna_def.pdf.

Strutture di seconda accoglienza - SAI

(sostituisce cap. 3.3.2)

L'art. 19, co. 2 del D.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 12, co. 1, lett. a) della L. 47/2017 e successivamente sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 2) del D.L. 133/2023, convertito con modificazioni dalla L. 176/2023, prevede che, **a conclusione della fase di prima accoglienza, i minori non accompagnati siano inseriti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI)** di cui all'art. 1-*sexies* del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 **e, in particolare, nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili.**

All'interno del SAI, possono essere altresì accolti, gli stranieri affidati ai Servizi sociali in prosieguo amministrativo, ai sensi dell'art. 13, co. 2 della L. 47/2017, al compimento della maggiore età.

Nell'ambito dei progetti SAI sono previsti servizi di primo livello che comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, che comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso, risultanti dal colloquio di cui all'art. 19-*bis* del D.lgs. 142/2015, come inserito dall'art. 5, co. 1 della L. 47/2017 e da ultimo modificato dall'art. 12, co. 3, lett. c) del D.L. 145/2024, convertito con modificazioni dalla L. 187/2024, in relazione alla tipologia di servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i MSNA devono soddisfare, nel rispetto dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

I MSNA richiedenti asilo, al **compimento della maggiore età**, rimangono nel sistema di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, co. 5-*bis* del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, c.d. "Decreto sicurezza", come inserito dall'art. 1, co. 1 della legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132). Diversamente, sulla base dell'art. 38, co. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, i MSNA non richiedenti asilo inseriti nelle strutture SAI hanno diritto all'accoglienza per i sei mesi successivi al compimento della maggiore età, salvo diversa disposizione (es. prosieguo amministrativo). Nel FVG gli interventi di accoglienza si estendono successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per coloro ai quali il competente TM abbia disposto con decreto motivato l'affidamento ai Servizi sociali, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/2017 (prosieguito amministrativo).

Strutture ricettive temporanee

(sostituisce cap. 3.3.3 denominato "ACCOGLIENZA STRAORDINARIA")

L'art. 19, co. 3-*bis* del D.lgs. 142/2015 come da ultimo sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 4) del D.L. 133/2023, convertito con modificazioni dalla L. 176/2023, prevede che:

- in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata nelle strutture governative di prima accoglienza o nel SAI, il Prefetto disponga, ai sensi dell'art. 11 del medesimo D.lgs. 142/2015, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate. Tali strutture possono essere realizzate anche in convenzione con gli Enti locali;
- nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento di queste strutture ricettive temporanee sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti.

Devono essere assicurati in ogni caso i servizi indicati per le strutture governative di prima accoglienza destinate ai MSNA.

L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture SAI.

In caso di momentanea indisponibilità:

- delle strutture ricettive temporanee di cui sopra, il Prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età, non inferiore a sedici anni, in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate;
- delle strutture governative di prima accoglienza, SAI o straordinarie sopracitate, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dall'Autorità pubblica del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore stesso in un altro Comune, tenendo in considerazione prioritariamente il suo superiore interesse.

MSNA di nazionalità ucraina

(nuovo cap. aggiunto dopo il 3.3.3)

L'art. 20, co. 1 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che talune disposizioni del D.P.C.M. 28 marzo 2022, recante "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso", continuino a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025.

Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 marzo 2022, n. 876, un contributo per i costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite (ex art. 31-*bis* del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51).

Per quanto riguarda specificamente l'istituto della tutela, si fa presente che, in base a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia consolare e dall'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996, concernente gli aspetti giuridici internazionali in

materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, le Autorità consolari del Paese di origine del minore possono nominare un rappresentante del minore quale Tutore internazionale. In tale caso, non trovano applicazione le disposizioni della L. 47/2017 in materia di nomina del Tutore volontario (si veda: Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28637/2023 e ordinanza interlocutoria n. 12410/2025).

I servizi garantiti nelle strutture di accoglienza per MSNA

(sostituisce cap.3.4)

L'art. 18 del D.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 15, co. 1 della L. 47/2017, prevede che, nell'applicazione delle misure di accoglienza, assuma carattere di priorità il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'**ascolto del minore**, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché alla verifica della possibilità di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 8 par. 2 del regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (c.d. "Regolamento Dublino III"), purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

In ogni stato e grado del procedimento, **ai MSNA** va assicurata l'**assistenza affettiva e psicologica** con la presenza di persone idonee, che possono venir indicate dal minore, nonché con il supporto di gruppi, fondazioni, associazioni e/o organizzazioni non governative, di comprovata esperienza nel settore e iscritti nel registro di cui all'art. 42 del D.lgs. 286/1998, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, co. 2 della legge 6 marzo 1998 n. 40).

Tale affiancamento deve essere acconsentito preventivamente dal minore e deve essere concesso dall'Autorità giudiziaria o amministrativa.

Il MSNA ha il **diritto di partecipare**, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito.

Nella predisposizione delle misure di accoglienza dei minori stranieri sono assicurati i servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una **specifico formazione** e sono soggetti all'**obbligo di riservatezza** sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Si è ommesso, per evitare ridondanze, di indicare tutte le volte in cui le norme indicano come necessaria la presenza del mediatore culturale, in quanto la sua presenza è auspicabile e dovuta in tutte le fasi della presa in carico e dell'accoglienza del MSNA.

Rintraccio, presa in carico del MSNA e Sistema informativo nazionale (SIM)

(sostituisce cap. 3.5 denominato "RINTRACCIO E PRESA IN CARICO DEL MSNA" e 3.7 denominato "IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DEI MSNA (SIM) E LA CARTELLA SOCIALE")

L'Autorità di pubblica sicurezza - Polizia, Carabinieri, Polizia municipale - **dà immediata comunicazione della presenza del MSNA al Procuratore della Repubblica presso il TM e al TM stesso, per l'apertura della tutela e la nomina del Tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte.** Parimenti va data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento ed il monitoraggio della presenza dei MSNA (art. 19, co. 5 del D.lgs. 142/2015, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del D.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220).

In attuazione dell'articolo appena citato, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, c.d. SIM (art. 9 della L. 47/2017).

La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal MSNA è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione e si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione di dati personali.

Il D.P.R. 27 dicembre 2023, n. 231 (Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 17 co. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400) disciplina i compiti del Ministero menzionato nelle materie di competenza, indicate all'art. 32, co. 1-*bis* e all'art. 33 del D.lgs. 286/1998, all'art. 19, co. 5 del D.lgs. 142/2015 e all'art. 9, co. 1 della L 47/2017.

L'art. 3 del D.P.R. 231/2023 prevede che, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 19, co. 5 del D.lgs. 142/2015, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un MSNA, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza e che le comunicazioni e le notizie sono inserite all'interno del SIM, di cui il Ministero garantisce la gestione tecnica e informatica.

Il SIM è strutturato in due archivi principali:

- a) "Minori", contenente i dati anagrafici del MSNA, le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso sul territorio nazionale, al collocamento e alla presa in carico da parte dell'ente responsabile, nonché alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore;
- b) "Enti e strutture", concernente gli enti e le strutture presenti sul territorio nazionale autorizzati al funzionamento da parte degli enti competenti che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai sensi della L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del D.lgs. 142/2015. Tale archivio contiene i dati relativi all'ente gestore, alla denominazione, alla sede e alla tipologia della struttura.

I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di protezione di dati personali.

I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:

- a) l'Autorità giudiziaria;
- b) l'Autorità di pubblica sicurezza;
- c) le Regioni e le Province autonome;

- d) gli Enti locali;
- e) le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
- f) il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- g) il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Come indicato all'art. 10 del D.P.R. 231/2023, il Ministero è il titolare del trattamento dei dati e ne garantisce la sicurezza, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, può comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre Amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai MSNA, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalità di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dalle citate disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM, fino al compimento del diciottesimo anno di età del MSNA, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'art. 13, co. 2 della L. 47/2017. Dopo il compimento della maggiore età, i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.

Il primo colloquio con il MSNA

(sostituisce cap. 3.6)

Nel momento in cui il MSNA entra in contatto con le Autorità di pubblica sicurezza o sia segnalato alle stesse, ai Servizi sociali, ad altri rappresentanti dell'Ente locale o all'Autorità giudiziaria (di fatto una volta attivata l'accoglienza del MSNA), **il personale qualificato della struttura di accoglienza deve svolgere, sotto la direzione dei Servizi sociali dell'Ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro**

elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con D.P.C.M. (art. 19-*bis*, co. 1 del D.lgs. 142/2015, introdotto dall'art. 5, co. 1 della L. 47/2017).

Il D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98 (Regolamento recante attuazione dell'art. 19-*bis* del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza) individua le modalità per lo svolgimento del colloquio con il MSNA accolto nelle strutture di prima accoglienza in attuazione dell'art. 5 della L. 47/2017. Il colloquio, svolto ai sensi dell'art. 19-*bis* del D.lgs. 142/2015, è effettuato prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.

L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua età e al suo grado di sviluppo.

Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che lo conduce. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.

Il colloquio è condotto dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'età evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il Tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere. L'operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell'Interno o con le Prefetture.

L'operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi hanno l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura (art. 2 del D.P.C.M. 98/2024).

Il colloquio è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per

l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del suo superiore interesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato D.P.C.M. 98/2024, il colloquio è strutturato nelle seguenti fasi:

- a) informazione, rivolta al minore, sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto;
- b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future;
- c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati;
- d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.

Ai fini dell'acquisizione delle notizie sopra elencate, in particolare è necessario:

- a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
- b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;
- c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
- d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;
- e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;
- f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;
- g) evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
- h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;

i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.

Al termine del colloquio, l'operatore che lo ha condotto, predisponde, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore:

- a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore;
- b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonché i rapporti con la comunità etnica di riferimento;
- c) gli eventuali profili di vulnerabilità;
- d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione delle forme di protezione;
- e) le modalità di coinvolgimento del minore nel colloquio;
- f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato.

La relazione è inserita nella cartella sociale prevista dall'art. 9, co. 2 della L. 47/2017, che viene trasmessa ai Servizi sociali del Comune e alla Procura della Repubblica del TM competenti.

Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore che lo ha condotto, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del Tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria (art. 4 del D.P.C.M. 98/2024).

Indagini familiari

(sostituisce cap. 3.9)

Al fine di garantire il diritto all'unità familiare, è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del MSNA (art. 19, co. 7 del D.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 6, co. 1 della L. 47/2017).

La norma prevede altresì che il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, stipuli convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari devono essere svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dei minori e dei loro familiari.

I co. 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'art. 19 suddetto, come aggiunti dall'art. 6, co. 2 della L. 47/2017, dispongono, altresì, che nei cinque giorni successivi al colloquio con il MSNA, l'esercente la responsabilità genitoriale anche in via temporanea (il Tutore, se nominato, o il responsabile della struttura di accoglienza) invii una relazione all'ente convenzionato con il Ministero dell'Interno, affinché siano immediatamente avviate le indagini familiari volte al rintraccio di parenti e familiari del MSNA, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato del minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse.

Il risultato di tali indagini è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio con il MSNA.

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del MSNA, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in Comunità.

La disciplina delle indagini familiari è stata di fatto trasposta e ribadita ora anche nell'art. 5 del D.P.R. 231/2023 prevedendo che, il Ministero, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. b) del D.lgs. 286/1998, al fine di garantire il superiore interesse dei MSNA, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse economiche preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45 del testo unico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, co. 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del D.lgs. 142/2015, per i MSNA richiedenti protezione internazionale.

I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e individuare possibili soluzioni di lungo periodo quali: percorsi di accoglienza ed integrazione del minore in Italia, rimpatrio assistito o ricongiungimento familiare ai sensi del "Regolamento Dublino". Per tali indagini vige l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.

Nel corso della seconda metà del 2024, è stato siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)

l'Accordo di programma per lo sviluppo del progetto "Indagini familiari, ritorni e reintegrazione - *Far-sighted*". Per maggiori informazioni sul progetto "Indagini familiari - *Family Tracing*": OIM - Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, Roma, tel. 06 44231428, e-mail: umcitaly@iom.int.

Il ricongiungimento familiare del MSNA richiedente asilo in altri stati europei
(sostituisce cap. 3.10 denominato "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL MSNA RICHIEDENTE ASILO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DUBLINO III")

L'art. 8 del regolamento UE 604/2013 del 26 giugno 2013, prevede che, laddove il richiedente asilo sia un MSNA, sia competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore stesso. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è quello in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente. Laddove il richiedente sia un MSNA che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente possa occuparsi di lui, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il/i parente/i ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

La nozione di parente/familiare è molto ampia e vi rientrano ad es. il genitore, il/la fratello/sorella, il/la zio/a, il/la nonno/a.

L'art. 6 del medesimo regolamento stabilisce che l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dallo stesso.

Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante (persona o organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal citato regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto: in Italia il Tutore volontario) rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal regolamento medesimo.

Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti alla pratica del richiedente.

Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare, se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, lo Stato membro in cui il MSNA ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta, quanto prima possibile, opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del MSNA nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle Autorità competenti a trattare le domande di ricongiungimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo (in Italia, l'Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno) ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

Si fa presente che il menzionato regolamento UE 604/2013 verrà abrogato a decorrere dal 1° luglio 2026, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 83 del "Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il Regolamento (UE) n. 604/2013".

A decorrere da tale data troveranno quindi applicazione le disposizioni contenute nel predetto regolamento (UE) 2024/1351.

4. IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Identificazione e accertamento dell'età del MSNA

(sostituisce cap. 4.1)

L'art. 19-bis del D.lgs. 142/2015, inserito dalla L. 47/2017 e da ultimo modificato dall'art. 12, co. 3 del D.L. 145/2024, convertito con modificazioni dalla L. 187/2024, disciplina l'accertamento dell'identità e dell'età dei MSNA. Esso prevede che

l'identità di un MSNA sia accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del Tutore o del responsabile della struttura, solo dopo che sia stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria.

Tale articolo prosegue prevedendo che, qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, si proceda come di seguito descritto, con la specifica che nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge.

In caso di dubbio circa l'età dichiarata dal minore questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità diplomatico-consolari.

L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve assolutamente essere richiesto nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga dal colloquio con lui.

Il suddetto intervento non è altresì esperibile allorché da esso possano derivare pericoli di persecuzione e, ad ogni modo, quando il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare del suo Paese di origine.

Il minore ha l'obbligo di cooperare con le Autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'accertamento della sua identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. In caso di inosservanza di tale obbligo di cooperazione, gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono procedere all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso del minore, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque forma di comunicazione. Il minore ha diritto ad assistere a tali operazioni in presenza di un mediatore culturale e dell'esercente i poteri tutelari. Il verbale delle operazioni compiute, dei suoi esiti, delle dichiarazioni dell'interessato e dell'eventuale documentazione allegata, è trasmesso per la convalida al TM, che decide in composizione monocratica entro le successive 48 ore.

Le Autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il SIM istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.

Qualora, di seguito all'accertamento dell'età attraverso i documenti anagrafici, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal MSNA, la Procura della Repubblica presso il TM può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

In questo caso la norma dispone espressamente che il minore straniero debba essere informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in conformità al suo grado di maturità, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Le stesse informazioni devono essere fornite altresì al Tutore, se nominato o al responsabile della struttura di accoglienza.

Si evidenzia come l'art. 19, co. 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato) preveda che il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione sulla medesima.

L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento della Procura della Repubblica presso il TM che lo ha disposto e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o psichiatrica) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psico-fisico del minore.

L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle *equipe* multidisciplinari e multiprofessionali previste dal "Protocollo multidisciplinare per la

determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati”, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

Qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario dell'età deve sempre essere comunicato al minore, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale (Tutore, se nominato o responsabile della struttura di accoglienza) e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il TM e al TM). Nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore.

Il provvedimento di attribuzione dell'età del TM è notificato al minore e all'esercente i poteri tutelari e può essere impugnato in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile.

In caso di impugnazione, il Giudice decide in via d'urgenza, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Ogni procedimento amministrativo (revoca del permesso di soggiorno e decreto di espulsione) e penale (per la permanenza irregolare sul territorio e per le false dichiarazioni) conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione del Giudice sul ricorso.

Il provvedimento è altresì comunicato alle Autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel SIM.

In caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'art. 28-bis, co. 4 del D.lgs. 25/2008, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'Autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche

radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il TM che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla Procura della Repubblica presso il TM nelle quarantotto ore successive. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al TM entro cinque giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 737 del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il Giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza (art. 19-bis, co. 6-ter del D.lgs. 142/2015, come inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b), n. 3) del D.L. 133/2023, convertito con modificazioni dalla L. 176/2023).

Quando, sulla base di tali accertamenti, il soggetto è condannato per il reato di cui all'art. 495 del codice penale (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 16, co. 1 del D.lgs. 286/1998.

Si evidenzia, infine, come l'art. 19-bis, co. 2 del D.lgs. 142/2015 da ultimo, preveda che si applichino, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. 24/2014. Con D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234, è stato emanato il "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'art. 4, co. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24".

5. I PROVVEDIMENTI A PROTEZIONE DEL MINORE: LA TUTELA E L'AFFIDAMENTO

La tutela

(sostituisce cap. 5.1)

Di seguito alla comunicazione della presenza del MSNA da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, il TM nomina il Tutore volontario ai sensi degli artt. 343 e seguenti

del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili (art. 11, co. 2, della L. 47/2017, come modificato dall'art. 2, co. 3, lett. b) del D.lgs. 220/2017).

Il provvedimento di nomina del Tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del TM o da un Giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio, a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (art. 19, co. 5 del D.lgs. 142/2015, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 220/2017).

Fino alla nomina del Tutore volontario, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (art. 6, co. 3 della L. 47/2017).

In generale, fino a quando non si provveda alla nomina di un Tutore, in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito, i legali rappresentanti delle Comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I, del titolo X, del libro primo, del codice civile (art. 3, co. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore a una famiglia", come sostituito dall'art. 3, co. 1 della L. 28 marzo 2001, n. 149 e successivamente modificato dall'art. 100, co. 1, lett. b) del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).

L'elenco dei Tutori volontari è istituito presso ogni TM e possono esservi iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni (art. 11, co. 1 della L. 47/2017).

I Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei TM stipulano appositi protocolli d'intesa per promuovere e facilitare la nomina dei Tutori volontari. In proposito, si veda il "Protocollo d'Intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'articolo 11 della legge 47/2017", Allegato A), di cui alla deliberazione del Garante regionale dei diritti della persona 31 luglio 2017, n. 22. Tale protocollo è stato rinnovato in data 28 gennaio 2020 e, al contempo, sono stati

aggiornati sia l'Avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari di MSNA nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 47/2017, sia il modulo di domanda (tutto il materiale, attualmente disponibile nella nuova versione "5/2025", è reperibile *online* su <https://garante-diritti.regione.fvg.it/cms/attivita/tutori/diventare-tutore/>).

Il Tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Il Tutore può essere sostituito solo in caso di necessità. Non possono essere nominati Tutori individui o organizzazioni i cui interessi siano in contrasto, anche potenziale, con quelli del minore (art. 19, co. 6 del D.lgs. 142/2015).

I responsabili delle strutture e coloro che prestano, anche gratuitamente, la propria attività a favore delle Comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico (art. 3, co. 2 della L. 184/1983).

L'ufficio tutelare è gratuito (art. 379 c.c.).

Il Tutore, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza davanti al Presidente del TM (art. 349 c.c.).

Le "Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47", predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con i Garanti regionali, in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevedono che il Tutore volontario incarni una nuova idea di tutela legale e cittadinanza attiva: un Tutore non solo per la rappresentanza giuridica del minore, ma un Tutore attento anche alla relazione con il tutelato, che si faccia interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.

Per un approfondimento sul ruolo e sulle funzioni del Tutore volontario si rimanda alla pubblicazione del Garante regionale dei diritti della persona, denominata "Vademecum per Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA)" - Quaderno 10/2022 e al relativo opuscolo di aggiornamento, predisposto nel corso del 2024, reperibili entrambi su:

<https://garante-diritti.regione.fvg.it/cms/attivita/pubblicazioni/>

L'affidamento

(sostituisce cap. 5.2)

La L. 184/1983 afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e prevede che siano disposti interventi di sostegno e aiuto, affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.

L'art. 2 della L. 184/1983, ai co. 1 e 2, prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti, sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Soltanto ove non sia possibile un affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una Comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato.

Gli Enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei MSNA, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza (art. 2, co. 1-*bis* della L. 184/1983, come inserito dall'art. 7, co. 1 della L. 47/2017), principio ribadito anche dalle Linee d'indirizzo per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia, approvate con D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 114.

L'affidamento familiare è disposto dal Servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal Tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice tutelare ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del Tutore, provvede il TM.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il Servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice competente. Nel provvedimento deve

inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare la durata di ventiquattro mesi, peraltro prorogabile. L'affidamento familiare, in quanto misura temporanea, cessa con il decorso del suddetto termine o con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni del Tutore e osservando le prescrizioni stabilite dal Giudice competente (art. 5 della L. 184/1983).

Per quanto concerne gli aspetti economici dell'affido, le Linee d'indirizzo sopra citate prevedono espressamente, al cap. 6, quanto segue: *“A sostegno delle coppie e single affidatari, è prevista l'erogazione di un contributo economico, anche come riconoscimento del valore sociale del servizio di accoglienza da loro svolto. Tale contributo viene quindi mensilmente erogato dal Servizio sociale agli affidatari a prescindere dalle loro condizioni economiche. L'Ente competente al pagamento del contributo economico è il Comune di residenza del minore al momento in cui ha inizio l'affido, salvo disposizioni diverse da parte dell'Autorità Giudiziaria nel proprio provvedimento”*. Per l'affidamento familiare di MSNA si dovrebbe tenere conto dei contributi previsti per la loro accoglienza dalle rispettive norme nazionali e regionali.

Anche al minore straniero in stato di abbandono si applica la legge italiana in materia di affidamento (art. 37-bis della L. 184/1983, come inserito dall'art. 3 della L. 31 dicembre 1998, n. 476).

6. IL MSNA RICHIEDENTE ASILO: PROCEDURA

(sostituisce cap. 2.3 denominato “MSNA RICHIEDENTE ASILO E TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” e cap. 6)

Per **protezione internazionale** si intendono lo **status di rifugiato** e la **protezione sussidiaria**.

Rifugiato è il cittadino straniero o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza o dove aveva precedentemente la dimora abituale e non possa o, a causa di tale timore, non voglia, avvalersi della protezione di tale Paese

(art. 1 A della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722).

Apolide è una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art 1 della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306).

Titolare di protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o, nel caso di un apolide, nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che, a causa di tale rischio, non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente la protezione nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta").

Richiedente asilo è lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva.

Il MSNA può presentare domanda di protezione internazionale (manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale) direttamente presso l'ufficio di Polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora. La domanda del MSNA può essere altresì presentata direttamente dal Tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore (art. 6 del D.lgs. 25/2008).

Al MSNA che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale deve essere fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del Tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda (art. 19, co. 1 del D.lgs. 25/2008).

A tal fine, quando la domanda di protezione internazionale sia presentata da un MSNA, l'Autorità che la riceve (Polizia di frontiera o Questura) deve dare immediata comunicazione al TM per l'apertura della tutela e per la nomina del Tutore. Il TM, nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del Questore, provvede alla nomina del Tutore.

Il Tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la Questura per la conferma della domanda (**formalizzazione della domanda di protezione internazionale, modello C3**) ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della stessa (art. 26 del D.lgs. 25/2008).

L'art. 8, co. 4 del "Regolamento Dublino" prevede che, in mancanza di un familiare - anche un fratello o parente con il quale poter effettuare il ricongiungimento familiare - è competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale lo Stato membro nel quale il MSNA ha presentato tale domanda, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, con parere 6425 del 21.08.2017, ha chiarito che *"al responsabile della struttura di accoglienza sia consentito, laddove il Tutore non sia stato ancora nominato, solamente confermare la volontà del minore all'ulteriore corso della domanda di protezione internazionale, **restando in capo al Tutore la rappresentanza dello stesso in tutte le fasi successive della procedura**".*

L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insediate presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno (art. 4, co. 1 del D.lgs. 25/2008, come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1 del D.lgs. 220/2017).

La domanda di protezione internazionale è esaminata in via prioritaria quando è presentata da un richiedente asilo appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un MSNA (art. 28, co. 2, lett. b) del D.lgs. 25/2008, da ultimo sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a) del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173).

Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato ed il colloquio si svolge, di norma, alla presenza del funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione internazionale, ove possibile dello stesso sesso del richiedente (art. 12, co. 1-*bis* del D.lgs. 25/2008, aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. b), n. 2) del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e da ultimo modificato dall'art. 15-*sexies*, co. 1, lett. c) del D.L. 145/2024, convertito con modificazioni dalla L. 187/2024).

Nel corso del colloquio, al richiedente asilo è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento. **Il colloquio con il minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione territoriale con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del Tutore, nonché del personale di sostegno ammesso a partecipare per prestare la necessaria assistenza ai richiedenti asilo vulnerabili.** In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore, anche senza la presenza del genitore e del Tutore, ferma restando la presenza del personale di sostegno, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, co. 2 del D.lgs. 142/2015, sul superiore interesse del minore (art. 13, co. 3 del D.lgs. 25/2008, come sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. m), n. 2) del D.lgs. 142/2015 e successivamente modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a) della L. 47/2017).

La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti elementi per accogliere la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale (art. 12, co. 2 del D.lgs. 25/2008).

Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi (art. 12, co. 3 del D.lgs. 25/2008).

Qualora il richiedente si allontani dalle strutture di accoglienza senza giustificato motivo, ovvero non si presenti al colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, la sua domanda di protezione internazionale si intende implicitamente ritirata (art. 23-bis del D.lgs. 25/2008, inserito dall'art. 25, co. 1, lett. r) del D.lgs. 142/2015 e da ultimo sostituito dall'art. 14, co. 1, lett. c) del D.L. 145/2024, convertito con modificazioni dalla L. 187/2024). In tal caso, la Commissione potrà rigettare la domanda, se la ritiene infondata in base ad un esame del merito, ovvero ne sospenderà l'esame, se dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione sufficienti. Il richiedente potrà chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso entro nove mesi. La domanda, reiterata successivamente all'estinzione del procedimento, sarà sottoposta ad un esame preliminare circa i motivi addotti alla sua ammissibilità, comprese le ragioni dell'allontanamento dalle strutture di accoglienza o della mancata presentazione al colloquio.

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 25/2008, dopo il colloquio personale e l'esame della domanda di protezione internazionale, la Commissione adotta una delle seguenti decisioni:

- riconosce lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria;
- nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 del d.lgs. 286/1998, come da ultimo modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (rischio di persecuzione, di tortura o di trattamenti inumani e degradanti), la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale e qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, co. 2, lett. d-bis) del D.lgs. 286/1998 (condizioni di salute), la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche (art. 32, co. 3 del D.lgs. 25/2008);
- rigetta la domanda, nelle altre ipotesi previste dal co. 1 del medesimo art. 32.

La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente sia stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale (art. 32, co. 3-*bis* del D.lgs. 25/2008, come aggiunto dall'art. 10, co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24).

Gli artt. 35 e 35-*bis* del D.lgs. 25/2008 prevedono che avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale sia ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 737 del codice di procedura civile. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Si rammenta che il MSNA ha il diritto di partecipare, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito (art. 18, co. 2-*ter* del D.lgs. 142/2015, inserito dall'art. 15, co. 1 della L. 47/2017). L'art. 76, co. 4-*quater* del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 16, co. 1 della L. 47/2017, prevede che il MSNA coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il Tutore o l'esercente la responsabilità genitoriale e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

7. PERMESSO DI SOGGIORNO DEL MSNA: TIPOLOGIE

(sostituisce pag. 69)

Come è stato già evidenziato, i MSNA non sono né respingibili, né espellibili (ad esclusione dei casi eccezionali descritti) ed hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per minore età, salvo che non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso.

L'art. 10 della L. 47/2017 prevede che, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il Questore rilasci il permesso di soggiorno:

- a) per minore età;
- b) per motivi familiari;

specificando quando deve essere rilasciato l'uno o l'altro permesso.

Di fatto la tipologia di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati ai MSNA è molto più variegata.

Di seguito si procede alla disamina delle varie tipologie di permessi di soggiorno descrivendone le principali caratteristiche.

Si segnala inoltre che, il 28 dicembre 2022, è entrato in vigore il D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191 (*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), il quale ha introdotto delle importanti e specifiche novità relative ai permessi di soggiorno dei MSNA.

Permesso di soggiorno per minore età

(sostituisce cap. 7.1)

Come precisato con circolare del Ministero dell'Interno 28.08.2017, n. 400 (prot. 24622), l'art. 10, co. 1, lett. a) della L. 47/2017 prevede che per i casi in cui sia vietato il respingimento o l'espulsione, il Questore rilasci al MSNA, rintracciato sul territorio nazionale e segnalato alle Autorità competenti, un permesso di soggiorno per minore età, richiesto dal minore direttamente o attraverso l'esercente della responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del Tutore, valido fino al compimento della maggiore età.

L'art. 28, co. 1, lett. a) del D.P.R. 394/1999, modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e) del D.P.R. 191/2022, precisa che, quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il Questore rilasci un permesso di soggiorno per minore età al MSNA nei casi di cui al sopracitato art. 10, fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso per motivi familiari di cui alla lett. a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4 della L. 184/1983, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante.

In relazione a detto permesso di soggiorno, con la citata circolare n. 400/2017, il Ministero dell'Interno ha precisato che l'art. 10 della L. 47/2017, ha richiamato, integrandone i contenuti, la disposizione già inserita nell'art. 19, co. 2, lett. a) del D.lgs. 286/1998, attuato alla luce dell'art. 28, co. 1, lett. a) del D.P.R. 394/1999 e, pertanto, il permesso di soggiorno per minore età continua ad essere rilasciato dalle Questure, anche in assenza dell'esibizione di passaporto, secondo le modalità

operative di cui alla circolare del 24.03.2017 (prot. 10337), in formato cartaceo, con validità nazionale, annualmente rinnovabile.

L'art. 14, co. 1, lett. c-bis) del D.P.R. 394/1999, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 2 del D.P.R. 191/2022, prevede che i permessi di soggiorno di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) (per minore età) e a-bis) (per motivi familiari), consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato, nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore età si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, co. 1, e 1-bis del D.lgs. 286/1998, per la conversione di tale permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

(sostituisce cap. 7.3)

L'art. 10, co. 1, lett. b) della L. 47/2017 e anche l'art. 28, co. 1, lett. a-bis) del D.P.R. 394/1999, sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 3 del D.P.R. 191/2022, prevedono che, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il Questore rilasci il permesso di soggiorno per motivi familiari, nello specifico:

- al minore infraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4 della L. 184/1983 (affidamento "di fatto" a parenti entro il quarto grado) o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;
- al minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4 della L. 184/1983 (affidamento "di fatto" a parenti entro il quarto grado) o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Relativamente al permesso di soggiorno per motivi familiari, la circolare n. 400/2017, osserva come l'art. 10 della L. 47/2017 abbia richiamato, seppure integrandone i contenuti, gli artt. 29, co. 2 e 31, co. 1 del D.lgs. 286/1998, laddove il MSNA sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante.

La circolare sottolinea la particolare volontà legislativa sottesa alla nuova norma introdotta con l'art. 10, co. 1, lett. b) della L. 47/2017, ove specificamente dispone che al MSNA affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari in luogo della Carta per i familiari del cittadino comunitario, prevista ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare) e concessa ai sensi degli artt. 2, 3 e 23 del medesimo decreto.

La circolare precisa tuttavia che, laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione europea, potranno trovare applicazione, come nel passato, le norme di maggior favore del D.lgs. 30/2007, in base agli artt. 2 e 3 e dunque continuerà a venire rilasciata la **Carta per i familiari del cittadino dell'Unione europea**, ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto.

Detto permesso è rilasciato in formato elettronico, è biennialmente rinnovabile ed è valido per la libera circolazione nello "spazio Schengen", se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'esercizio dell'attività lavorativa sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

Permesso di soggiorno per richiesta asilo

(sostituisce cap. 7.4)

Al MSNA che presenti domanda di protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Detto permesso è valido nel territorio nazionale (non per la circolazione nello "spazio Schengen") per sei mesi, rinnovabile sino al termine della procedura di asilo, compreso il periodo dell'*iter* giurisdizionale in caso di ricorso contro il diniego della Commissione territoriale (art. 4 del D.lgs. 142/2015, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 13, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2 del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018).

Tale permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'art. 5-*bis* del D.lgs. 142/2015, rubricato "Iscrizione anagrafica", come da ultimo sostituito dall'art. 3, co. 2, lett. a) del D.L. 130/2020, convertito con modificazioni

dalla L. 173/2020, dispone che: “1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7.

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.

Il permesso per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla verbalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda di protezione non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi scolastici. Non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22, co. 1 e 2 del D.lgs. 142/2015).

L'art. 14, co. 1-bis del D.P.R. 394/1999, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 3 del D.P.R. 191/2022, prevede, inoltre, che il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al MSNA, possa essere convertito, ai sensi dell'art. 32, co. 1 e 1-bis del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il

raggiungimento della maggiore età. In tal caso, la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'Autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 4 e 13 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

(sostituisce cap. 7.5 denominato "PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO O PROTEZIONE SUSSIDIARIA")

Se, in seguito all'audizione presso la Commissione territoriale, al MSNA viene riconosciuto lo *status* di rifugiato, viene rilasciato un permesso per asilo politico; se gli viene riconosciuto lo *status* di protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (cfr., in particolare, gli artt. 11 e 17 del D.lgs. 251/2007).

Il permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria ha una validità di cinque anni. È valido per la libera circolazione nello "spazio Schengen" per soggiorni della durata massima di novanta giorni nell'arco di un semestre, se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità (documento di viaggio ai sensi dell'art. 28 della Convenzione ONU relativa allo statuto dei rifugiati o passaporto o titolo di viaggio per stranieri per i titolari di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 251/2007).

Detti permessi consentono di svolgere attività lavorativa, sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

Permessi di soggiorno introdotti o modificati dai D.L. 113/2018, 130/2020 e 20/2023

(sostituisce pag. 77, del cap. 7.6, dove si riferisce all'art. 19 del D.lgs. 286/1998 e segnala modifiche alla possibilità di conversione di alcuni permessi di soggiorno)

(..)

A seguito di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, all'art. 19 del D.lgs. 286/1998, sono state introdotte alcune modifiche.

Nello specifico, il co. 1.1 continua a prevedere che il divieto di respingimento operi nei confronti dei soggetti che rischierebbero la tortura o trattamenti inumani e degradanti (conformemente con la proibizione della tortura ex art. 3 della CEDU) o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co. 6 del medesimo provvedimento normativo.

Tuttavia:

- sono stati espunti dall'ordinamento giuridico il secondo e il terzo periodo del co. 1.1 menzionato, che stabilivano che: *“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*;
- è stato eliminato anche il seguente periodo del co. 1.2, per il quale: *“Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”*. Attualmente la norma si limita a prevedere che: *“Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”*.

Si aggiunge inoltre che, ai sensi del nuovo co. 2-bis dell'art. 27 del D.lgs. 25/2008, inserito dall'art. 7-ter, co. 1, lett. a) del D.L. 20/2023, come convertito dalla L. 50/2023, *“La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano le presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19 commi 1-bis e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”*.

Da ultimo si segnala che, ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 7, co. 1, lett. a) del D.L. 20/2023, come convertito in legge, i permessi di soggiorno per protezione speciale, per cure mediche e per calamità, non sarebbero più convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con circolare del Ministero dell'Interno del 01.06.2023 (prot. 0050432), avente ad oggetto: *“Legge 5 maggio 2023 n. 50 – conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 marzo 2023 n. 20. Indicazioni operative”*, sono state specificate le *“novità normative rispetto a quanto già previsto dal Testo Unico Immigrazione e in materia di protezione Internazionale”*.

Permesso di soggiorno per protezione speciale

(sostituisce pagg. 78-79-80 del cap. 7.6.1, laddove si riferisce all'art. 19 co. 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998 e integra i contenuti sul permesso di soggiorno per protezione speciale)

(..)

Come già indicato in precedenza, l'art. 19, co. 1, 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/1998, alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, con l'art. 7 del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, recita:

“1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere

sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.

Le modifiche apportate dalla novella sarebbero sostanzialmente due:

- la soppressione della possibilità di chiedere il riconoscimento della protezione speciale al di fuori del sistema della protezione internazionale (ovvero direttamente tramite il Questore);
- il venir meno dei riferimenti al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nonostante tali previsioni, in particolare alla luce degli obblighi internazionali e costituzionali, richiamati dagli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1.1. del D.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 8 della CEDU, a livello interpretativo, si starebbe evidenziando che il diritto al rispetto della vita privata e familiare sopra menzionato può essere considerato tuttora pienamente riconoscibile.

Come già anticipato nel precedente capitolo, ai sensi di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 6, co. 1-bis, lett. a) del D.lgs. 286/1998, non sarebbe più prevista la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con circolare del Ministero dell'Interno del 31.05.2024 (prot. 0049449), avente ad oggetto: “Permesso di soggiorno per protezione speciale. Questione di diritto intertemporale inerente al regime applicabile in sede di conversione in permesso di lavoro a seguito dell'intervento del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro)”, è stato chiarito - a seguito di parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato - che la facoltà di convertire il permesso per protezione speciale è tuttavia da riconoscersi:

- *“per le istanze di conversione presentate prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro, alle quali si applica la disciplina vigente al momento della richiesta;*
- *per tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati sulla base dei presupposti di cui all'art. 19, terzo periodo, comma 1.1 TUI in data antecedente al 5.5.2023 ed in corso di validità a quella stessa data, ricorrendone in presupposti previsti dalla legge.*

È altresì da ritenere ammissibile la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti in forza di provvedimenti giurisdizionali, emessi in data successiva al 5.5.2023, con cui è stata dichiarata l'illegittimità del diniego della P.A. avverso l'istanza di protezione speciale presentata dal privato prima della suddetta data".

La protezione speciale non è una forma di protezione internazionale, in quanto non prevista dalla normativa internazionale, bensì interna e residuale.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale continua ad avere validità biennale, ad essere rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e a consentire lo svolgimento di attività lavorativa, fatto salvo quanto già illustrato in ordine alla sua convertibilità (art. 32, co. 3 del D.lgs. 25/2008).

Permesso di soggiorno per cure mediche

(sostituisce il cap. 7.6.2)

La lettera d-bis), dell'art. 19, co. 2 del D.lgs. 286/1998, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, come convertito in legge, prevede che agli stranieri che versino in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, il Questore rilasci un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistano tali condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Differentemente dal passato, come già anticipato in precedenza, per tale permesso non è più prevista la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Si veda anche quanto indicato nella menzionata circolare prot. 0050432/2023, del Ministero dell'Interno.

Permesso di soggiorno per calamità

(sostituisce il cap. 7.6.3)

L'art. 20-bis del D.lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, co. 1, lett. h) del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018, alla luce delle modifiche introdotte

dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, prevede che quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il Questore rilasci un permesso di soggiorno per calamità.

Tale permesso ha la durata di sei mesi ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le citate condizioni di eccezionale calamità; il permesso è valido solo sul territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può più essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Si veda anche quanto indicato nella menzionata circolare prot. 0050432/2023, del Ministro dell'Interno.

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

(nuovo cap. aggiunto dopo il 7.6.7)

L'art. 18-ter del D.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. c) del D.L. 145/2024, convertito con modificazioni dalla L. 187/2024, ha aggiunto la fattispecie del permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Tale permesso viene rilasciato dal Questore, su proposta dell'Autorità giudiziaria, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'art. 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero, siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro ed il lavoratore contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. Nel caso in cui le situazioni di violenza o di abuso siano segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, quest'ultimo esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote di

cui all'art. 3, co. 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Ai titolari di permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono destinate misure e programmi di assistenza finalizzati alla formazione e all'inserimento lavorativo sulla base delle "Linee-guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura", del 7 ottobre 2021. Come espressamente previsto dall'art. 6 del D.L. 145/2024, convertito con modificazioni dalla L. 187/2024, essi possono anche beneficiare dell'assegno di inclusione di cui di cui all'art. 1 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

8. DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

(sostituisce cap. 8)

L'art. 34, co. 1, lett. b-bis) del D.lgs. 286/1998, come inserito dall'art. 14, co. 1 della L. 47/2017, dispone che i MSNA hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

L'art. 14, co. 2 della L. 47/2017, prevede che in caso di MSNA, l'iscrizione al SSN è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale.

Con la risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che *"le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del d.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti). Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta*

tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il codice 17 - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (articolo 6 comma 2 d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difforni da quelli dichiarati dalla struttura ASL. Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza”.

Al fine di disciplinare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle informazioni relative all'attribuzione dei codici fiscali ai MSNA ai fini della loro iscrizione al SSN e rendere così pienamente operativa nel territorio regionale la suddetta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, si è deciso di addivenire alla stipula di un apposito Protocollo d'Intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, secondo lo schema approvato con D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 111. In base a tale protocollo d'intesa, l'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere i certificati dei codici fiscali attribuiti, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, la quale dovrà poi consegnarli a chi ha la responsabilità genitoriale del minore o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

L'art. 14, co. 3 e 4 della L. 47/2017, prevede rispettivamente che:

“3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano,

ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi”.

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo).

L'iscrizione dei minori stranieri avviene alle condizioni e nei modi previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'art. 14, co. 1, lett. c-*bis*) del D.P.R. 394/1999, inserito dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 2) del D.P.R. 191/2022, prevede che i permessi di soggiorno di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) e a-*bis*) (**per minore età**, rilasciato al MSNA ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a) della L. 47/2017 e **per motivi familiari**, rilasciato al MSNA infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4 della L. 184/1983, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo art. 9, co. 4 della L. 184/1983, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente) consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile.

Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani, in base alle quali i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei sedici anni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico:

- in generale l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata a sedici anni. Fa eccezione il contratto di “apprendistato per la qualifica ed il diploma

professionale”, di cui all’art. 43 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per il quale, nell’ottica del “coniugio” tra formazione in azienda ed istruzione e formazione professionale presso istituzioni formative, la stipula è possibile al compimento del quindicesimo anno di età;

- l’obbligo scolastico è assolto se il minore dimostra di aver frequentato la scuola per dieci anni in modo da consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età. In sostanza, l’obbligo di istruzione, per la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, si assolve dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo quanto esplicitato dall’art. 1, co. 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), richiamato, da ultimo, dall’art. 12, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (noto anche come “Decreto Caivano”), convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale);
- il “diritto-dovere” all’istruzione fino ai diciotto anni può essere assolto nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o mediante il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; il contratto di “apprendistato professionalizzante”, previsto dall’art. 44 del D.lgs. 81/2015, può essere stipulato solo se il lavoratore ha la maggiore età, ovvero dal giovane che ha compiuto il diciassettesimo anno di età se già in possesso di una qualifica professionale;
- lo svolgimento del rapporto di lavoro è soggetto alle condizioni di tutela particolari e ai limiti di cui alla L. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro).

I tirocini “extra-curricolari” sono intesi ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a queste categorie i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro, soggetti privi di occupazione

(inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi. La disciplina dei “tirocini extra-curricolari” spetta alle Regioni e alle Province autonome e l’accesso ai medesimi è generalmente sottoposto agli stessi requisiti previsti per l’esercizio dell’attività lavorativa e l’iscrizione ai Centri per l’impiego oppure all’assolvimento dell’obbligo formativo (dovere di istruzione fino al diciottesimo anno di età, con il conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale almeno triennale).

Per assistere verso l’autonomia i minori e gli ex MSNA, la Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali promuove i progetti “PERCORSI per la formazione, il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti” e “PUOI PLUS”, entrambi realizzati da Sviluppo Lavoro Italia.

Tali percorsi di inserimento socio-lavorativo, che si concretizzano in tirocini extra-curricolari, sono riservati a MSNA in fase di transizione verso l’età adulta (a partire dai 16 anni) e a giovani migranti (fino a 23 anni) accolti in Italia come MSNA, compresi i titolari e i richiedenti protezione internazionale, in condizione di inoccupazione o disoccupazione.

9. PERMANENZA IN ITALIA DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Proseguo amministrativo dopo il compimento del diciottesimo anno di età
(sostituisce cap. 9.1)

L’art. 13, co. 2 della L. 47/2017 prevede che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il TM, anche su richiesta dei Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, può disporre con decreto motivato l’affidamento ai Servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La richiesta per il “proseguo amministrativo” deve essere presentata preferibilmente dai Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore o dal Tutore. La richiesta deve essere presentata prima del compimento dei 18 anni, anche se parte della giurisprudenza ha affermato che non può essere di impedimento alla decisione del TM l’avvenuto raggiungimento della maggiore età, purché la richiesta sia comunque

tempestiva e il ritardo nella sua presentazione sia dovuto a situazioni particolari o giustificati tempi tecnici necessari per la predisposizione e protocollazione.

Con l'art. 7, co. 6 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto la continuità al sostegno agli interventi erogati dai Comuni a favore dei MSNA, per i quali il competente TM abbia disposto con decreto motivato l'affidamento ai Servizi sociali, anche successivamente al raggiungimento della loro maggiore età (c.d. "prosieguo amministrativo"), al fine di consentire la conclusione dei percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età.

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per integrazione, previo decreto motivato del TM, nei casi di cui all'art. 13, co. 2 della L. 47/2017, per la durata fissata dall'Autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (art. 11, co. 1, lett. c-sexies) del D.P.R. 394/1999, aggiunta dall'art. 11, co. 1 del D.P.R. 18 ottobre 2004; n. 334 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b) del D.P.R. 191/2022).

Conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (sostituisce cap. 9.2)

L'art. 14-bis del D.P.R. 394/1999, inserito dall'art. 1, co. 1, lett. d), del D.P.R. 191/2022, prevede che al raggiungimento della maggiore età, al MSNA titolare del permesso di soggiorno di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) per minore età e lett. a-bis) per motivi familiari, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'art. 32, co. 1-bis del D.lgs. 286/1998, come da ultimo sostituito dall'art. 4-bis, co. 1 del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023. Il citato D.L. 20/2023 (art. 4-bis) ha specificato che tale permesso può essere rilasciato "previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente", nonché ha limitato ad un anno il suo periodo massimo di validità. Il successivo D.L. 133/2023, convertito con modificazioni dalla L. 176/2023, ha stabilito, all'art. 6, che la verifica dei requisiti sia demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro o degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'art. 1 della L. 12/1979, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Per i MSNA affidati ai sensi dell'art. 2 della L. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio di tale permesso di soggiorno, è richiesto il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La richiesta del parere è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da:

- copia del passaporto o dell'attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;
- documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente;
- ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere.

Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.

Per chi fosse interessato ad approfondire, le Linee - Guida sono disponibili al seguente [link](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf): <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf>.

Per le Linee - Guida, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 del D.lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori, ai sensi della normativa vigente.

Tale parere è un atto endoprocedimentale, obbligatorio, ma non vincolante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età da parte della Questura territorialmente competente. Quest'ultima può svolgere ulteriori approfondimenti e successive valutazioni sugli elementi indicativi del percorso di integrazione sociale, lavorativa e professionale svolto dall'interessato, eventualmente anche successivamente al conseguimento della maggiore età, tanto più ove dal parere non derivino valutazioni di segno positivo o negativo, ma si dia semplicemente atto dell'insufficienza di elementi fattuali per una valutazione per il

breve periodo di accoglienza trascorso dall'interessato fino al compimento della maggiore età (ad es. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 settembre 2024, n. 7449; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 23 dicembre 2022, n. 11289).

Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione non deve essere inviata:

- a) per MSNA che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- b) per i minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- c) per MSNA per i quali il TM abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
- d) per MSNA che al compimento del diciottesimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente comunque l'avvio dell'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione, caso per caso, nel superiore interesse del minore.

Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

Le Linee - Guida precisano che è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell'Ente locale che ha in carico il minore.

Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne o altri soggetti che ne abbiano la responsabilità ai sensi della normativa vigente, provvedano all'inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza, contestualmente, anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.

La richiesta di parere va inoltrata alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione attraverso l'invio telematico della scheda G.

10. IL RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO DEL MSNA

(sostituisce cap. 10)

Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario del MSNA è adottato, dal TM competente, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo, corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore stesso e il suo Tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei Servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia (art. 8, co. 1 della L. 47/2017).